



Alimentaristi - industria

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: ALIFOND

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
16/02/2000 ¹	31/12/2003	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2004	31/12/2006	1,10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2007	1,10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2008	ad oggi	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, COOPERATIVE DI LAVORO: COOPERLAVORO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2000 ¹	31/12/2003	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2004	31/12/2006	1,10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2007	1,10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2008	ad oggi	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2003	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2004	31/12/2006	1,10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2007	1,10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2008	ad oggi	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D'AOSTA: FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2003	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2004	31/12/2006	1,10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2007	1,10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2008	ad oggi	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/10/1999 ¹	31/12/2003	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2004	31/12/2006	1,10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2007	1,10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2008	ad oggi	1,20%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

ALIFOND

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
16/02/2000 ¹	29/02/2004	1,3%; 1,6%; 2%; 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	ALIFOND
01/03/2004	ad oggi	1,3%; 1,6%; 2%; 2,8%; 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	ALIFOND

I dipendenti di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 possono indicare al massimo una aliquota del 2,8%.

COOPERLAVORO

Il lavoratore può variare l'aliquota del versamento contributivo entro i limiti di deducibilità fiscale (fonte: COOPERLAVORO).

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000²) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del

2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
19/04/2000 ¹	29/02/2004	1,3%; 1,6%; 2%; 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	ALIFOND
01/03/2004	31/12/2006	1,3%; 1,6%; 2%; 2,8%; 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	ALIFOND
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FOPADIVA

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
09/07/2003 ¹	29/02/2004	1,3%; 1,6%; 2%; 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	ALIFOND
01/03/2004	ad oggi	1,3%; 1,6%; 2%; 2,8%; 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	ALIFOND

I dipendenti di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 possono indicare al massimo una aliquota del 2,8%.

SOLIDARIETA' VENETO

Il contributo a carico del lavoratore è elevabile fino al doppio del TFR destinato al Fondo per gli iscritti dal 28/04/1993 al netto del contributo a carico dell'azienda.

Destinatari

ALIFOND - COOPERLAVORO - LABORFONDS - FOPADIVA - SOLIDARIETA' VENETO

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività di ciascun Fondo possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato.

Il CCNL 14/07/2003 prevede che possono aderire al Fondo anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, la cui durata predefinita sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di TFR è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

- minimo contrattuale;
- aumenti periodici d'anzianità e scatti consolidati;
- aumenti di merito e/o superminimi;
- contingenza;
- premio di produzione ("Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera");
- ERS (per i VV.PP.);
- indennità di turno continuativa;
- cottimi;
- provvigioni, interessenze, target e incentivi di carattere non occasionale per i VV.PP;
- 13a e 14a mensilità;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di alloggio;
- indennità maneggio denaro;
- indennità sostitutiva generi in natura;
- parte tassabile della diaria per i VV.PP.

Le somme di cui sopra saranno computate nel calcolo del TFR anche nei casi delle assenze dal lavoro previsti dal comma 3 dell'art. 2120 C.C.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle

forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo statuto di ALIFOND prevede che in caso di sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro, senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo, fatto salvo il contributo a titolo di TFR, laddove maturi, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Il datore di lavoro darà comunicazione al Fondo del verificarsi di tale circostanza entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ne viene a conoscenza. Lo statuto di Alifond prevede anche che in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, ad infortunio e all'assenza obbligatoria per maternità, l'interruzione dell'attività lavorativa non interrompe le contribuzioni al Fondo da parte dell'impresa e del Partecipante. Il lavoratore può continuare a restare iscritto al Fondo pensione, pur non potendo beneficiare nel periodo in questione dei contributi contrattuali al Fondo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

Indice:

27/10/2012 CCNL Rinnovo contrattuale
22/09/2009 CCNL Rinnovo contrattuale
21/07/2007 CCNL Rinnovo contrattuale
08/03/2004 ALIFOND Comunicazione agli iscritti
22/01/2004 ALIFOND Comunicazione alle aziende
14/07/2003 CCNL Rinnovo contrattuale
05/06/1999 CCNL Testo definitivo
05/06/1999 CCNL Verbale integrativo
12/06/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
06/07/1995 CCNL Testo definitivo

27/10/2012

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 27/10/2012, tra l'Associazione delle industrie del Dolce e della Pasta Italiane AIDEPI, l'Associazione italiana industrie prodotti alimentari AIIPA, l'Associazione industrie risiere italiane AIRI, l'Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare ANCIT, l'Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali ANICAV (*), l'Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici ASSALZOO (**), l'Associazione degli industriali delle carni e dei Salumi (Assica), l'Associazione italiana dell'industria olearia ASSITOL, l'Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche ASSOBIIBE, l'Associazione degli industriali della birra e del malto ASSOBIRRA, l'Associazione nazionale industria e commercio Carni e Bestiame ASSOCARNI (**), l'Associazione italiana lattiero casearia ASSOLATTE, l'Unione nazionale fra gli industriali dello zucchero UNIONZUCCHERO, l'Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e di acquaviti ASSODISTIL, la Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, vini speciali, liquori, acquaviti, sciroppi, aceti ed affini Federvini), l'Associazione degli industriali mugnai d'Italia (Italmopa), la Federazione Italiana delle Industrie delle Acque minerali naturali, delle acque di sorgente e delle bevande analcoliche (Mineracqua), l'Unione nazionale dell'avicoltura UNA;(**) (NOTA 1) con la partecipazione ed il coordinamento di Federalimentare e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL si è stipulato il presente contratto di lavoro che disciplina i rapporti tra le aziende esercenti l'industria delle carni e dei salumi, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l'industria dei vini, dei vini speciali, dei liquori, delle acquaviti, degli sciroppi e degli aceti, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, delle bevande analcoliche, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, della birra e del malto, degli oli, dei grassi, della margarina, delle farine da semi oleosi e delle sanse disoleate, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), molitoria, della plastificazione, delle conserve ittiche, dello zucchero, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati.

Il presente contratto unico decorre dall'1/10/2012 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 30/11/2015.

- (*) -

Anicav ha aderito al CCNL 27/10/2012, con verbale di accordo del 21/11/2012, in allegato 35 al CCNL.

- (**) -

Assalzo, Assica, Assocarni, Una hanno aderito al CCNL 27/10/2012, con verbale di accordo del 29/11/2012, in allegato 36 al CCNL.

- (Nota 1) -

Si fa presente che a far data dal 1/11/2012 la rappresentanza delle industrie della macellazione e trasformazione delle specie avicole è passata da UNA (in liquidazione) a UNAITALIA, nuova struttura di rappresentanza delle suddette aziende, con sede in via Torino, 146 - 00184 Roma.

Art. 74 Previdenza complementare volontaria

Le Parti, nella condivisione dell'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, hanno attivato un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione di Alifond, il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini.

Le Parti, per quanto concerne la disciplina normativa del Fondo, fanno espresso rinvio alle Fonti istitutive dello stesso (*);

Il funzionamento di Alifond è ispirato ai seguenti principi fondamentali:

- pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione e di controllo;
- pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge;
- attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti;

Sono destinatari di Alifond i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal presente CCNL e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da CCNL sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni Imprenditoriali per i settori affini di cui al comma successivo che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:

- a) contratto a tempo indeterminato;
- b) contratto part-time a tempo indeterminato;
- c) contratto a tempo determinato, la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
- d) contratto di inserimento;
- e) contratto di apprendistato.

Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, per settori affini si intendono quelli di seguito elencati:

- a) della produzione olearia e margariniera;
- b) della lavorazione degli involucri naturali per salumi;
- c) della produzione lattiero-casearia delle Centrali del Latte pubbliche;
- d) della panificazione;
- e) della produzione alimentare artigianale;
- f) della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

La facoltà per i lavoratori dei settori affini di divenire soci del Fondo, ferma restando la volontarietà dell'adesione, deve comunque essere preventivamente disciplinata con apposito accordo, per ciascun settore, tra Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e le rispettive Organizzazioni Imprenditoriali di settore. Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un completamento della Fonte istitutiva del Fondo per i destinatari cui tali accordi si riferiscono, stabilisce i tempi di adesione al Fondo stesso.

Sono soci del Fondo i destinatari che hanno sottoscritto l'atto di adesione secondo le procedure previste dallo Statuto del Fondo, e le imprese dalle quali tali destinatari dipendono.

A decorrere dal 22 settembre 2009 ai componenti dell'Assemblea di Alifond saranno concessi permessi retribuiti per consentire la partecipazione alle Assemblee del Fondo.

Possono divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applicano il CCNL, nonché da quelle che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori affini che hanno disciplinato l'adesione al Fondo, anche quando già iscritti a fondi o casse costituiti prima della data di sottoscrizione della Fonte Istitutiva, a condizione che la confluenza nel Fondo risulti da accordi sottoscritti dalle rispettive aziende e da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, sia deliberata dai competenti organi del fondo o della cassa preesistenti e sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

- (*) -

Vedasi All. 11 e 12 al contratto fac simile di domanda di adesione e di scheda informativa

ALLEGATO 14 - Accordo 20/1/2004 in tema di previdenza complementare

ALLEGATO 18 - Dichiarazione comune 21/7/2007 in tema di previdenza complementare

ALLEGATO 26 - Accordo 11/12/2006 in tema di previdenza complementare

ALLEGATO 29 - Accordo 10/12/2007 in tema di previdenza complementare

22/09/2009

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 22/9/2009, tra AIDI, AIRI, AIIPA, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSODISTIL, ASSOLATTE, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, UNIONZUCCHERO, con la partecipazione di FEDERALIMENTARE e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 21/7/2007 per l'industria alimentare.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/10/2009 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al

30/9/2012.

Previdenza complementare

Aggiungere come ultimo comma il seguente:

A decorrere dal 22/9/2009 ai componenti dell'Assemblea di Alifond saranno concessi permessi retribuiti per consentire la partecipazione alle Assemblee del Fondo.

21/07/2007

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 21/7/2007, tra AIDI, AIIPA, ANCIT, ANICAV, ASSOLZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSODISTIL, ASSOLATTE, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, UNIONZUCCHERO con la partecipazione di FEDERALIMENTARE, con l'assistenza di CONFINDUSTRIA, e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 14/7/2003 per l'industria alimentare.

La presente ipotesi decorre dall'1/6/2007 ed ha validità per la parte normativa fino al 31/5/2011 e per la parte economica fino al 31/5/2009.

Previdenza complementare

Modificare l'allegato 18 al CCNL come segue:

Dichiarazione comune in tema di previdenza complementare

Le Parti, in relazione al disposto dell'art. 74 del presente CCNL, convengono di modificare la parte B) dell'Accordo 12/6/1997 per il rinnovo della parte economica del CCNL 6/7/1995, limitatamente al punto relativo alla contribuzione a carico dell'azienda, che verrà portata all'1,2%, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR a partire dall'1/1/2008.

Tale impegno diventerà operativo previa modifica della Fonte istitutiva e dello Statuto di Alifond.

08/03/2004

ALIFOND Comunicazione agli iscritti

Oggetto: Delibera del CdA in materia di aliquote di contribuzione a carico dei lavoratori

La nuova aliquota dell'1,1% relativa alla contribuzione ad ALIFOND a carico delle aziende, introdotta con decorrenza 1.1.2004, rende necessario richiamare l'attenzione dei lavoratori e delle aziende a quanto previsto dallo Statuto del Fondo all'art. 26 punto 5. La predetta clausola, indicando le aliquote di contribuzione possibili a carico dei lavoratori, stabilisce che devono restare "comunque nel limite di esenzione fiscale vigente per il lavoratore".

L'attuale normativa in materia prevede che la contribuzione a carico dei lavoratori è fiscalmente esente per una quota pari al doppio del TFR versato al Fondo (2% oppure 100%). Tale esenzione quindi risulta essere del 4% per i lavoratori con inizio dell'attività lavorativa (presso qualsiasi azienda) prima del 28 aprile 1993, e del 12% con un massimo di 5.165 euro, per i lavoratori con inizio dell'attività lavorativa successiva al 28 aprile 1993.

La vigente normativa fiscale stabilisce inoltre che nel calcolo del limite di esenzione venga considerato anche quanto versa l'azienda al Fondo per il lavoratore.

La somma dell'aliquota dell'1,1% a carico della aziende e quella massima possibile del 4% a carico dei lavoratori (totale 5,1%) è abbondantemente dentro i limiti di esenzione fiscale per i lavoratori che versano ad ALIFOND il 100% del TFR.

Per contro, i lavoratori che versano solo il 2% del TFR si troverebbero, nel caso di cui sopra, con una parte del loro contributo pari all'1,1% non esente, quindi tassabile, in contrasto con la normativa dello Statuto sopra

richiamata.

Al CdA del Fondo è stato quindi posto il problema concernente quei lavoratori, che, avendo scelto di versare una quota a loro carico pari al 3% (qualcuno anche il 4%) dovrebbero ora, per restare dentro i limiti di esenzione fiscale, abbassare la loro quota sotto il 3%.

Il CdA del Fondo, in data 19.2.2004, ha affrontato questa problematica ed ha deciso di intervenire sia sul piano dell'informazione ma soprattutto con una delibera correttiva sulle aliquote di contribuzione a carico dei lavoratori. In particolare, il CdA ha stabilito di introdurre, con decorrenza 1.3.2004, una nuova aliquota, per la contribuzione dei lavoratori, pari al 2,8%. La nuova progressione contributiva possibile per i lavoratori sarà quindi: 1%, 1,3%, 1,6%, 2%, 2,8%, 3%, 4%.

Con questa nuova aliquota anche il lavoratore che versa il 2% di TFR potrà restare dentro i suoi limiti di esenzione fiscale (quota lavoratore 2,8% + quota azienda 1,1% = 3,9% a fronte di un limite di esenzione fiscale del 4%), e contemporaneamente ha ancora fiscalmente a disposizione uno margine dello 0,1% che gli permetterà, in fase di conguaglio di fine anno 2004, di recuperare i maggiori versamenti eventualmente effettuati nei primi mesi dell'anno.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Amedeo Tiveron

22/01/2004

ALIFOND Comunicazione alle aziende

Roma, 22 gennaio 2004
Prot. 7/SP
Spettabili
AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI

Oggetto: variazione aliquota contributiva a carico dell'azienda

Vi informiamo che il 20 gennaio u.s. è stato sottoscritto tra le Fonti Istitutive di Alifond l'accordo per l'attuazione della normativa contrattuale, relativamente alla parte riguardante l'aumento del contributo a carico dell'azienda per gli iscritti al Fondo di previdenza complementare.

Tale intesa prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2004 il contributo a carico dell'azienda passa dall'attuale 1% al 1,10%.

Vi invitiamo, per quanto possibile, ad applicare la nuova aliquota con i versamenti relativi alle retribuzione del mese di gennaio 2004, al fine di evitare recuperi di quote pregresse conseguenti alla ritardata applicazione della variazione.

RingraziandoVi per l'attenzione porgiamo i più cordiali saluti.

Il Presidente
Amedeo Tiveron

14/07/2003

Art. 74 - Previdenza complementare

Modificare il comma 4, lett. c) nel seguente modo:

"Sono destinatari di Alifond i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal presente c.c.n.l. e sue successive modificazioni e integrazioni (Omissis) che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:

- a) contratto a tempo indeterminato;
- b) contratto part-time a tempo indeterminato;
- c) contratto a tempo determinato, la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
- d) contratto di formazione e lavoro;
- e) contratto di apprendistato."

Da inserire in calce all'articolo:

"Dichiarazione comune

Le parti segnalano al Fondo di previdenza complementare Alifond l'opportunità di apportare modifiche:

- 1) all'art. ... dello Statuto tali da consentire l'adesione ad Alifond ai lavoratori con contratto a termine con durata predeterminata di almeno 4 mesi;
- 2) all'art. ... dello Statuto tali da consentire ai lavoratori la richiesta di anticipazione del t.f.r. sulla propria posizione contributiva anche per le spese da sostenere:
 - durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione di cui alla legge n. 53/2000;
 - nel caso di patologie di particolare gravità di cui ai punti A) e B) dell'art. 47 del c.c.n.l.

Da inserire come allegato al c.c.n.l.:

Dichiarazione comune

Le parti, in relazione al disposto dell'art. 74 del presente c.c.n.l., convengono di modificare la Parte B) dell'accordo 12 giugno 1997 per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l. 6 luglio 1995, limitatamente al punto relativo alla contribuzione a carico dell'azienda, che verrà portata all'1,10%, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del t.f.r.

Tale impegno diventerà operativo previa modifica della fonte istitutiva e dello Statuto di Alifond.

05/06/1999

Art. 74 - Previdenza complementare volontaria.

Le parti, nella condivisione dell'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, hanno attivato un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione di ALIFOND, il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini.

Le parti, per quanto concerne la disciplina normativa del Fondo, fanno espresso rinvio alle fonti istitutive dello stesso (vedasi in allegati 10 e 11 al contratto facsimile di domanda di adesione e di scheda informativa).

Il funzionamento di ALIFOND è ispirato ai seguenti principi fondamentali:

- pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione e di controllo;
- pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge;
- attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti.

Sono destinatari di ALIFOND i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal presente CCNL e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da CCNL sottoscritti dalle medesime OO.SS. con altre organizzazioni Imprenditoriali per i settori affini di cui al comma successivo che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:

- a) contratto a tempo indeterminato;
- b) contratto part-time a tempo indeterminato;
- c) contratto a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
- d) contratto di formazione e lavoro;
- e) contratto di apprendistato.

Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, per settori affini s'intendono quelli di seguito elencati:

- a) della produzione olearia e margariniera;
- b) della produzione dei sottoprodotti della macellazione;
- c) della produzione lattiero-casearia delle Centrali del Latte pubbliche;
- d) della panificazione;
- e) della produzione alimentare artigianale;
- f) della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

La facoltà per i lavoratori dei settori affini di divenire soci del Fondo, ferma restando la volontarietà dell'adesione, deve comunque essere preventivamente disciplinata con apposito accordo, per ciascun settore, tra FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore. Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un completamento della Fonte istitutiva del Fondo per i destinatari cui tali accordi si riferiscono, stabilisce i tempi di adesione al Fondo stesso.

Sono soci del Fondo i destinatari che hanno sottoscritto l'atto di adesione secondo le procedure previste dallo

Statuto del Fondo, e le imprese dalle quali tali destinatari dipendono.

Possono divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applicano il CCNL, nonché da quelle che applicano i CCNL dei settori affini che hanno disciplinato l'adesione al Fondo, anche quando già iscritti a Fondi o Casse costituiti prima della data di sottoscrizione della fonte Istitutiva, a condizione che la confluenza nel Fondo risulti da accordi sottoscritti dalle rispettive aziende e da FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, sia deliberata dai competenti organi del Fondo o della Cassa preesistenti e sia autorizzata dal Consiglio d'amministrazione del Fondo.

05/06/1999

VERBALE DI ACCORDO

(...)

I compiti tecnici dell'Osservatorio sono anche estesi a:
in raccordo con la Consulta delle Parti fondatrici, le varie fasi di crescita ed affermazione di ALIFOND nel settore, con particolare riferimento alla raccolta delle adesioni ed alle eventuali azioni da intraprendere per favorire la capillare diffusione dell'iniziativa tra tutti i lavoratori".

12/06/1997

B) Con riferimento all'articolo 74 del CCNL 6 luglio 1995, le Associazioni Imprenditoriali aderenti a Confindustria e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, nonché Federalimentare:

- vista la Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del Sistema Pensionistico Obbligatorio e Complementare;
- preso atto delle importanti modificazioni apportate al D. Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;
- in conformità a quanto previsto dal richiamato articolo 74 del CCNL 6 luglio 1995;
- al fine di contribuire a un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal Sistema Previdenziale Obbligatorio;
- in considerazione del preminente ruolo che la Legge ha inteso attribuire in materia alla contrattazione collettiva tra le parti sottoscrittrici il presente accordo,

concordano:

di istituire il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, con lo scopo esclusivo di erogare trattamenti pensionistici complementari, in aggiunta a quanto previsto dal sistema obbligatorio pubblico, così come definito dal D. Lgs. n. 124/1993 e sue successive modificazioni e integrazioni. Ciò nel presupposto che il Fondo nazionale di categoria è lo strumento più idoneo a soddisfare le esigenze previdenziali dei lavoratori alimentaristi;

convengono, inoltre, che:

1. il Fondo sia costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile, così come previsto dalle disposizioni di Legge sopra richiamate;

2. destinatari del Fondo siano:

i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL 6 luglio 1995 e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché da CCNL sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni imprenditoriali (per settori "affini"), che siano stati assunti e abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato.

Ulteriori destinatari del Fondo possono essere anche i lavoratori dipendenti dalle parti istitutive del Fondo stesso, ovvero dipendenti dalle Organizzazioni stipulanti i cc.nn.ii. dei "settori affini", laddove aderiscano al Fondo. In tal

caso, nei confronti di tali Organizzazioni, trovano applicazione soltanto le norme dello Statuto concernenti la contribuzione.

3. I soci del Fondo siano:

- i destinatari che abbiano sottoscritto l'atto di adesione al Fondo
- le imprese dalle quali tali destinatari dipendono

4. organi del Fondo siano:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori Contabili

5. la rappresentanza delle Imprese e dei Lavoratori negli organi del Fondo sia disciplinata secondo i principi di pariteticità e di alternanza nelle cariche;

6. le risorse finanziarie del Fondo vengano gestite integralmente mediante convenzione con più soggetti gestori abilitati a svolgere attività di cui all'articolo 6 comma 1 del D. Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni;

7. il Fondo possa gestire le risorse finanziarie producendo un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori dipendenti con una sola linea di investimento (gestione monocomparto), oppure differenziando i profili di rischio/rendimento, in funzione delle diverse esigenze degli iscritti, con più linee di investimento (gestione pluricomparto);

8. il Fondo attui, per i primi tre esercizi, in deroga a quanto previsto al precedente punto 7, una gestione con una sola linea di investimento, potendo successivamente il Consiglio di Amministrazione sviluppare una gestione con più linee di investimento, sentito anche il parere della Consulta delle parti istitutive, di cui al successivo punto 9;

9. la costituzione di una Consulta delle parti istitutive del Fondo composta da un numero paritetico di rappresentanti, per ciascuna delle parti istitutive stesse, numero che verrà individuato nell'accordo istitutivo. L'organismo di cui al presente punto svolgerà compiti consultivi e dovrà essere periodicamente informato, secondo le modalità definite nell'accordo istitutivo, su ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale del Fondo.

10. Il Fondo fornisca ai partecipanti una rendicontazione con cadenza annuale delle rispettive posizioni individuali.

Le parti istitutive del Fondo, così come individuate nella premessa del presente punto B), trasferiranno gli indirizzi e i contenuti di cui sopra nell'accordo di istituzione, nello Statuto e nel Regolamento di attuazione del Fondo stesso, con tutti gli opportuni raccordi necessari a rendere tali strumenti normativi coerenti con il D. Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine le parti si impegnano a definire gli strumenti di cui al precedente capoverso entro il 30 settembre 1997, salvo l'insorgere di eventuali problemi di natura giuridica che le parti, nel caso, si impegnano ad esaminare e risolvere.

Le parti firmatarie del presente accordo convengono inoltre che:

1) la copertura delle spese di costituzione, di promozione e di avvio del Fondo avverrà tramite un contributo a tantum a carico delle imprese pari a £. 5.000, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, per ciascun dipendente a tempo indeterminato in forza alla data dell'atto costitutivo. Tale importo dovrà essere versato entro sessanta giorni dalla data dell'atto costitutivo secondo modalità che verranno definite nell'accordo istitutivo. Tale importo, inoltre, sarà versato dalle Aziende dei "Settori affini", una volta che abbiano concordato l'adesione al Fondo, entro lo stesso termine di cui al precedente capoverso;

2) l'effettivo esercizio dell'attività del Fondo avrà inizio, una volta ottenuto il rilascio della preventiva autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D. Lgs. 124/1993, entro il periodo di cui al comma 7 dell'art. 4 del medesimo D. Lgs, comunque non prima del 1° gennaio 1999 e del raggiungimento di almeno trentamila adesioni, al fine di determinare, con le attività di promozione di cui al precedente punto 1, il maggior numero possibile di adesioni al Fondo sin dall'inizio della sua operatività;

3) al realizzarsi delle condizioni di cui al precedente punto 2), le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e dell'azienda nella quale presta la propria attività, saranno costituite da:
- l'1% a carico dell'azienda e l'1% a carico del lavoratore da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR;

- il 100% del TFR del lavoratore aderente di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- una quota del TFR di tutti gli altri lavoratori aderenti, del 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione dello stesso TFR.
Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell'ambito del periodo di comperto, infortunio e assenza obbligatoria per maternità.

06/07/1995

Art. 74 - Previdenza complementare volontaria

Le Parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione, nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, convengono di attivare, in presenza di un definito quadro legislativo che lo consenta, un sistema di previdenza complementare volontario e la costituzione di un Fondo Nazionale di settore di evidenza complementare.

Le Parti stipulanti concordano, a tal fine, di dare avvio, a partire dal 1° settembre 1995, ai lavori preparatori per la costituzione del predetto Fondo al fine di garantirne l'effettiva operatività nei tempi che saranno previsti dalla emananda legislazione sulla materia.

Le Parti inoltre dovranno definire, con apposito accordo, gli aspetti costitutivi e funzionali del Fondo medesimo, prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita, nonché le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del Fondo.

In tale ottica, principi informativi del sistema di previdenza complementare dovranno essere:

- pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione e di controllo;
- pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge;
- attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti;
- al fine di quanto previsto al precedente alinea, esclusione dal «pool» dei gestori dei due istituti che abbiano raggiunto, al termine di un periodo di gestione triennale, i risultati economici più bassi;
- conseguente individuazione di altri due istituti in sostituzione dei due espulsi;
- mobilità delle quote accantonate verso altro Fondo, nei limiti e secondo i criteri che saranno legislativamente definiti.

All'atto della costituzione del Fondo, fermi rimanendo i tempi di legge per la sua effettiva operatività, il finanziamento del medesimo avverrà attraverso una quota di TFR maturando a decorrere dall'inizio della operatività del Fondo stesso, equivalente al 2 per cento della retribuzione utile per tale istituto o ad altra misura e/o base retributiva che possa eventualmente essere stabilita dalla normativa di legge.

L'eventuale ulteriore finanziamento del Fondo, da effettuarsi secondo le decorrenze che verranno dalle stesse Parti stipulanti individuate in occasione del passaggio negoziale per il secondo biennio, avrà carattere paritetico tra azienda e lavoratori e avverrà nell'ambito delle misure che saranno definite dalla legge.
